



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 17** seduta del **13-02-2025** alle ore 11:15

OGGETTO:

Istituzione e determinazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiane e per la richiesta di certificati di stato civile formati da oltre un secolo.

Risultano

Pres. – Ass.

ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	VICE SINDACO	Presente
ROBERTO FUGGINI	ASSESSORE	Presente
SIMONA LEONI	ASSESSORE	Assente
PAOLO BALDINI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Salvatrice Bellomo.

Il SINDACO Ing. ROBERTO ZUCCA - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: Istituzione e determinazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiane e per la richiesta di certificati di stato civile formati da oltre un secolo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica — Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha previsto, ai commi 636, 637 e 638:

- comma 636. *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- comma 637. *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- comma 638. *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

Ricordato che:

- ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; egli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;

- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme

Dato atto che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana cagionano un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente — dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari, e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

Dato atto che:

- il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono

quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

Stabilito inoltre che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA e, ove non sia possibile in quanto pagamento proveniente dall'estero, mediante bonifico bancario con costi bancari a carico del richiedente; il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali per il triennio 2025/2027 è stato posticipato al 28 febbraio 2025 giusta decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2024;

Richiamato il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, che all'art. 13 comma 5-bis prevede che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Competenze delle Giunte”;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Responsabile della Struttura 1 “Servizi Demografici” e della Struttura 2 “Economico Finanziaria” ai sensi dell'art. 49 , 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte.
2. di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenni, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 “JURE SANGUINIS”	600,00 euro

Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce — per ciascun atto	250,00 euro
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce — per ciascun atto	300,00 euro

3. che il suddetto contributo come sopra determinato è applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
4. che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA e, ove non sia possibile in quanto pagamento proveniente dall'estero, mediante bonifico bancario con costi bancari a carico del richiedente;
5. che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;
6. che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
7. di trasmettere la presente agli Uffici Demografici ai fini della corretta e puntuale applicazione di quanto stabilito.
8. di proporre al Consiglio Comunale la variazione al bilancio di previsione adeguando lo stanziamento di entrata al titolo 3 – categoria 1 a quanto previsto dal presente provvedimento.

Successivamente, ritenuta l'urgenza, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti, con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e s.m.i..

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Proposta di DELIBERA DI GIUNTA
Numero 13 del 04-02-2025

OGGETTO: Istituzione e determinazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiane e per la richiesta di certificati di stato civile formati da oltre un secolo.

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 12-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1
SERVIZI DEMOGRAFICI
F.to Dott. Luca Mondin

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Proposta di DELIBERA DI GIUNTA
Numero 13 del 04-02-2025

OGGETTO: Istituzione e determinazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiane e per la richiesta di certificati di stato civile formati da oltre un secolo.

Il sottoscritto Responsabile della Struttura esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 – bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

data 12-02-2025

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2
ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. Debora Gatti



CITTÀ DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione della Giunta Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Contestualmente alla pubblicazione, questa deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari con nota in pari data ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Addì **20-02-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 13-02-2025

Addì 20-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Salvatrice Bellomo)